



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

Novembre 2018



INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	5
TABELLE	6
Prima Sezione - Relazioni annunciate	6
Seconda Sezione - Nuove relazioni.....	16

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* dà conto delle relazioni annunciate nel mese di **novembre 2018**, delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche o abrogazione di obblighi vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CCXXXV, n. 1 PRIMA RELAZIONE</u>	D.L. 113/2016 art. 22 co. 6	Relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 n. 2003/2077 (causa C - 196/13) <i>(dati aggiornati al mese di giugno 2018)</i>	16/10/2018 05/11/2018 n. 53	13 ^a	Semestrale
<u>Doc. LXXIII- bis, n. 3</u>	L. 234/2012 art. 14 co. 1 ¹	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea <i>(terzo trimestre 2018)</i>	24/10/2018 05/11/2018 n. 53 ²	Tutte	Trimestrale

¹ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.

² Inviato dal Ministro per gli affari europei.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CXII, n. 1	L. 225/1992 art. 5 co. 4-quinquies ³	Attività di protezione civile con particolare riguardo alla previsione, prevenzione, mitigazione del rischio e pianificazione dell'emergenza, nonché utilizzo del Fondo per la protezione civile <i>(anno 2016)</i>	25/10/2018 08/11/2018 n. 56	1 ^a	Annuale
Atto n. 117	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1 ⁴	Relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) <i>(per gli incidenti occorsi all'aeromobile Arcus M, marche di identificazione HB-2503, presso Col Ferret, Courmayeur (AO), in data 12 agosto 2015 e all'aeromobile ultraleggero Tecnam P92 Echo Super marche I-7020, presso Dovera (CR), in data 14 aprile 2017)</i>	27/11/2018 28/11/2018 n. 64	8 ^a	Eventuale

³ Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Trattasi, in realtà, dell'articolo 5, comma 4-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La novella al citato comma 4-quinquies, prevede che la relazione annuale al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile, sia estesa anche al Fondo per le emergenze nazionali. La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 7, capoverso 4-quinquies, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, e prevede che la trasmissione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministro competente.

⁴ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CXXI, n. 1	L. 80/1999 art. 1 co. 2	Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, nonché sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia (<i>anno 2017</i>)	20/11/2018 27/11/2018 n. 63	3 ^a Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani	Annuale

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCXXXVIII, n. 1 PRIMA RELAZIONE	L. 220/2016 art. 12 co. 6 ⁵	Relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge n. 220 del 2016, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari (<i>anno 2017</i>)	14/11/2018 20/11/2018 n. 60	6 ^a 7 ^a 10 ^a 11 ^a	Annuale A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 220 del 2016 entro il 30 settembre di ciascun anno 30 settembre ⁶

⁵ L'articolo 12 della legge 14 novembre 2016, n. 220, al comma 6, prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predisponga e trasmetta alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge medesima. Detta relazione deve considerare l'impatto economico, industriale e occupazionale e l'efficacia delle agevolazioni tributarie previste e contenere una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.

L'obbligo di relazione decorre dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali e del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti dal comma 3 dell'articolo 12, volti a dare attuazione alle disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della legge n. 220 del 2016, rubricato "Finanziamento e Fiscalità", che comprende gli articoli da 12 a 27, per la cui emanazione non è fissato alcun termine.

⁶ Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 221 del 2016 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite le competenti direzioni generali, assicura il monitoraggio sugli effetti del decreto legislativo stesso per il settore marittimo, anche attraverso controlli periodici, rilevando le variazioni del numero delle imprese nazionali ed europee iscritte nel registro internazionale, del numero dei lavoratori occupati, nonché gli effetti sulla finanza pubblica. Si prevede, inoltre, che il Ministero invii una relazione annuale sugli esiti del monitoraggio al Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CCXII, n. 1</u>	D.L. 91/2013 art. 5-bis co. 4 ⁷	Relazione conclusiva sull'attività svolta dal Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, predisposta dal medesimo Centro <i>(anni 2016, 2017 e 2018)</i>	23/11/2018 28/11/2018 n. 64	5 ^a 7 ^a	Annuale 15 febbraio

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CCIX, n. 1</u>	D. Lgs. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. b) ⁸	Stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi <i>(anno 2017)</i>	23/10/2018 06/11/2018 n. 54	4 ^a 5 ^a	Annuale 20 ottobre ⁹
<u>Doc. CCVIII, n. 1</u>	D. Lgs. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. a) ¹⁰	Spesa complessiva per il personale militare prevista per l'anno 2019	23/10/2018 06/11/2018 n. 54	4 ^a 5 ^a	Annuale 20 ottobre ¹¹

⁷ La disposizione citata prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro degli affari esteri trasmettono alle Camere, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Centro Pio Rajna sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 5-bis. Le finalità consistono nella realizzazione di iniziative mirate allo sviluppo della ricerca su Dante e sulla sua opera, in occasione del settimo centenario della morte (2021), nonché all'informatizzazione della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana (BiGLI), pubblicata dal Centro stesso, in modo da garantirne l'accesso attraverso il sito internet. La relazione è inviata dal Centro ai Ministeri suddetti - ai fini della successiva trasmissione alle Camere - entro il 31 gennaio di ciascun anno.

⁸ Stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi - Allegata al ddl di bilancio. L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge n. 436 del 1988. L'articolo 548, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.

⁹ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CCXI, n. 1</u>	D. Lgs. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. d) ¹²	Stato di attuazione dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture (anno 2017)	23/10/2018 06/11/2018 n. 54	4 ^a 5 ^a	Annuale 20 ottobre ¹³
<u>Doc. CCX, n. 1</u>	D. Lgs. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. c) ¹⁴	Relazione sui programmi di manutenzione straordinaria e di reintegro dei sistemi d'arma, opere, dei mezzi e beni destinati direttamente alla difesa nazionale e sulla relativa attività contrattuale (anno 2017)	23/10/2018 06/11/2018 n. 54	4 ^a 5 ^a	Annuale 20 ottobre ¹⁵

¹⁰ Il comma 1 dell'articolo 548 prevede che la relazione illustri la spesa complessiva prevista per il personale militare con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa. L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge n. 436 del 1988. L'articolo 548, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.

¹¹ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.

¹² Stato di attuazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture - Allegata al ddl di bilancio. L'adempimento era già previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge n. 958 del 1986.

L'articolo 548, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 958/1986, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 840, del medesimo Codice.

¹³ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.

¹⁴ Programmi di manutenzione straordinaria e di reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale e relativa attività contrattuale -Allegata al ddl di bilancio. L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 436 del 1988. L'articolo 4, comma 2, lett. a) della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ha novellato l'articolo 536 del codice prevedendo che, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa trasmetta al Parlamento l'aggiornamento della documentazione comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume: a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali. L'articolo 548, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.

¹⁵ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXVIII, n. 1	L. 882/1977 art. 1 co. terzo ¹⁶	Andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale (1° maggio 2017 - 30 aprile 2018)	29/10/2018 08/11/2018 n. 56	3 ^a 5 ^a 6 ^a	Annuale 20 ottobre
Doc. LIV, n. 1	D.L. 269/2003 art. 5 co. 16	Attività svolta e risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti spa (esercizio 2017)	19/11/2018 27/11/2018 n. 63	5 ^a 6 ^a	Annuale

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 113	D.L. 67/1997 art. 3 co. 1 ¹⁷	Programmi di lavoro e opere pubbliche intraprese per l'anno 2017 e lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico della città di Palermo	06/11/2018 14/11/2018 n. 58	1 ^a 5 ^a 7 ^a 11 ^a 13 ^a	una tantum

¹⁶ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva che in merito all'andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale il Ministro per il tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) riferisse annualmente in sede di nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero contenuta nel disegno di legge di bilancio, da presentarsi entro il 15 ottobre di ogni anno. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, ha modificato il terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 882 del 1977, disponendo l'invio di un'apposita relazione entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio. L'articolo 1, comma 3, lett. c), della legge 4 agosto 2016, n. 163, ha modificato l'articolo 7, comma 2, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, differendo il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio dal 15 al 20 ottobre di ogni anno.

¹⁷ Le relazioni sono state predisposte dal comune e dalla città metropolitana di Napoli e dal comune di Palermo e trasmesse dal Ministero, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CLXXXV, n. 1</u>	L. 208 /2015 art. 1 co. 281 ¹⁸	Stato di attuazione della sperimentazione della cosiddetta "Opzione donna" (dati aggiornati al 1° agosto 2018)	15/11/2018 21/11/2018 n. 61	11 ^a	Annuale Entro il 30 settembre di ogni anno 30 settembre

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Procedura d'infrazione n. 17/1</u>	L. 234/2012 art. 15 co. 2 ¹⁹	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2018/0264, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE	19/10/2018 05/11/2018 n. 53	11 ^a 12 ^a 14 ^a	Eventuale
<u>Doc. LVIII, n. 1</u>	L. 266/1997 art. 1 co. 1 ²⁰	Interventi di sostegno alle attività economiche e produttive (dati aggiornati al 30 settembre 2018)	07/11/2018 14/11/2018 n. 58 ²¹	5 ^a 10 ^a	Annuale 30 settembre

¹⁸ Il comma 281 concerne l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (transitorio e sperimentale) che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome (cosiddetta opzione donna), a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. In particolare, la disposizione è volta a consentire l'accesso all'istituto anche qualora la decorrenza del trattamento così liquidato non sia possibile entro il 31 dicembre 2015, ferma restando la maturazione dei requisiti entro tale data.

Inoltre, si prevede la trasmissione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione alle Camere, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall'INPS nell'ambito della propria attività di monitoraggio sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse risultare, in particolare, un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe.

¹⁹ L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

²⁰ La legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), all'articolo 14, comma 2, ha disposto che, a decorrere dal 2015, la relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sia predisposta dal Ministro dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, anche utilizzando le informazioni contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

COMMISSARIO AD ACTA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<u>Doc. CCXIX, n. 2</u>	D.L. 73/2014 art. 2 co. 2 primo periodo ²²	Relazione sull'attività svolta, sull'entità dei lavori ancora da eseguire e sulla rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto <i>(dati aggiornati al 30 settembre 2018)</i>	04/10/2018 06/11/2018 n. 54	8 ^a 13 ^a	Semestrale 31 dicembre

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

SOCIETÀ ALITALIA - SOCIETÀ AEREA ITALIANA - S.P.A.

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Società Alitalia - Società Aerea Italiana - S.p.A.	<u>Doc. XXVII, n. 4</u>	D.L. 38/2018 art. 1 co. 1-bis e 1-ter	Relazione conclusiva sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione	31/10/2018 08/11/2018 n. 56	8 ^a	entro il 1° agosto 2018

²¹ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevedeva che la relazione fosse trasmessa dal Governo entro il mese di aprile di ogni anno. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 123/1998 ha identificato i Ministeri competenti ad inviare la relazione (Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca), ne ha modificato il contenuto e ha previsto che dovesse essere allegata al DPEF, ora DEF.

²² La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Commissario "ad acta" di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei comuni di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (le cui funzioni, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sono state trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto.

L'articolo 9, comma 1, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha modificato l'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prorogando al 31 dicembre 2017 l'incarico del Commissario "ad acta".

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - ISPRA

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
<p>Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) previo parere del Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 13 della legge n. 132 del 2016</p>	<p style="text-align: center;"><u>Doc. CCXXXVII, n. 1</u> PRIMO RAPPORTO</p>	<p style="text-align: center;">L. 132/2016 art. 10 co. 3</p>	<p style="text-align: center;">Rapporto sull'attività svolta dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente <i>(anno 2017)</i></p>	<p style="text-align: center;">29/10/2018 13/11/2018 n. 57</p>	13 ^a	<p style="text-align: center;">Annuale Entro il secondo trimestre di ciascun anno 30 giugno</p>

**AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
 DELLE IMPRESE ITALIANE - ICE**

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionali zzazione delle imprese italiane	<u>Doc. CXLIII, n. 1</u>	L. 190/2014 art. 1 co. 202 terzo periodo ²³	Stato di avanzamento, risorse impegnate e risultati conseguiti relativi agli interventi attuati nell'ambito del piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia <i>(dati aggiornati al 1° settembre 2018)</i>	08/11/2018 20/11/2018 n. 60	10 ^a	Annuale 30 settembre

²³ Si tratta dell'apposito rapporto redatto annualmente dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di ciascun anno, nel quale sono evidenziati nel dettaglio i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi. L'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 1, prevede che al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per il profili di competenza, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia.

Il comma 3-bis dell'articolo 30 del decreto-legge n. 133 stabilisce che l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane invii ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del Made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), al comma 202, terzo periodo, dell'articolo 1, ha poi disposto che con apposito rapporto, redatto annualmente dall'ICE-Agenzia e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 settembre di ciascun anno, siano evidenziati nel dettaglio "i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi".

Seconda Sezione - Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	D.L. 109/2018 <i>convertito, con modificazioni, dalla L. 130/2018 art. 12</i>	Attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali	Annuale a decorrere dal 1° giugno 2019

Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non risultano relazioni non governative.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
SEGRETERIA: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.